

AATO Venezia Ambiente

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

RICOGNIZIONE DELLE GESTIONI ESISTENTI

MARZO 2008

RICOGNIZIONE DELLE GESTIONI ESISTENTI

Il D. Lgs. 152/06 prevede che l'Autorità d'Ambito, istituita a norma dell'art. 200, provveda ad aggiudicare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara, in conformità ai criteri di cui all'art. 113 de D. Lgs. 267/2000, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nel rispetto delle competenze regionali in materia.

I rapporti tra l'Autorità d'Ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato devono essere inoltre disciplinati, ai sensi dell'art. 203, da contratti di servizio conformi ad uno schema tipo, adottato dalla Regione.

Nelle more dell'affidamento del servizio integrato, per garantire la continuità del servizio l'art. 204 dispone che i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/06, possano continuare a gestirlo fino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito.

D'altra parte, il comma 15-bis dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, prevede che, nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31.12.2006.

Il comma 2 del citato articolo 204, in relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 prevede che l'Autorità disponga i nuovi affidamenti entro nove mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del D. Lgs. 152/2006, quindi entro il 29 gennaio 2007.

Peraltro, l'art. 198 seconda parte prevede che *“sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5 del D. Lgs. 267/2000”*.

L'art. 113, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 prevede che i servizi pubblici locali di rilevanza economica possano essere affidati:

- ad un soggetto gestore terzo, scelto mediante gara con procedura ad evidenza pubblica;
- direttamente ad una società di capitale misto pubblico privato, il cui socio privato sia stato scelto attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica;
- a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

In relazione a quest'ultimo punto, si può affermare che sussista il controllo analogo qualora ricorrano i seguenti elementi:

- il consiglio di amministrazione della società *in house* non deve avere rilevanti poteri gestionali e l'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale;
- l'impresa non deve aver acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico e che può risultare, tra l'altro, dall'ampliamento dell'oggetto sociale, dall'apertura della società ad altri capitali, dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutto il territorio nazionale e all'estero; in particolare, gli atti costitutivi e lo Statuto non devono prevedere l'apertura anche parziale del pacchetto azionario a soci privati, sia pure individuati con procedure di evidenza pubblica.
- le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante.

Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, si può quindi affermare che sia legittima e consentita la prosecuzione delle gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del D. Lgs. 152/06, fino all'inizio dell'attività del soggetto che l'AATO individuerà come gestore del servizio integrato con le procedure di legge.

Infatti, il legislatore ha inteso garantire la continuità nell'erogazione di un servizio indispensabile per la collettività, evitando situazioni che comportino la decadenza *ope legis* delle gestioni in essere, prima che l'AATO sia stata costituita e messa in condizione di affidare il servizio con le nuove modalità.

Al fine di verificare l'esistenza delle condizioni che permettano la prosecuzione delle gestioni esistenti, come previsto dal citato art. 198 del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto a raccogliere tutta la documentazione relativa alle gestioni in essere, analizzando gli statuti delle società, le modalità di affidamento del servizio ed i contratti di servizio stipulati tra i Comuni e le società affidatarie del servizio.

I risultati della ricognizione sono illustrati nella tabella allegata.

In sintesi, si può affermare quanto segue:

- con l'accorpamento delle società VESTA, ACM ed ASP si è creata la società VERITAS, che svolge il servizio per un totale di 23 comuni. Tra questi, i comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Chioggia, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Venezia e Vigonovo, che fanno parte della società e sulla quale, per il contenuto dello statuto e dei contratti di servizio che regolano i rapporti, esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, hanno affidato direttamente il servizio, inizialmente alle società distinte e quindi, dopo la fusione, a VERITAS. I comuni di Meolo e Cavallino invece, che non possiedono quote societarie di VERITAS, hanno provveduto all'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica: l'affidamento del Comune di Meolo, rinnovato nel 2005 secondo quanto previsto dalla gara, scade il 30.6.2008, mentre l'affidamento del Comune di Cavallino è già scaduto ed è attualmente in regime di proroga, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi sugli esiti della gara che doveva portare all'individuazione di un nuovo affidatario, qualora venisse confermata la sentenza di primo grado si dovrà procedere con l'individuazione di un nuovo gestore. In tutti i casi, si ritiene che permangano le condizioni per la prosecuzione delle gestioni fino all'individuazione da parte dell'AATO del soggetto affidatario del servizio integrato.
- I comuni di Cavarzere e Cona hanno affidato il servizio a due diverse società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato è stato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica. Anche per questi comuni, quindi, permangono le condizioni per la prosecuzione delle gestioni esistenti.
- I comuni di Ceggia, Eraclea, Jesolo e Torre di Mosto hanno affidato il servizio alla società Alisea, a capitale interamente pubblico e partecipata dai comuni stessi, i quali, per il contenuto dello statuto e dei contratti di servizio che regolano i rapporti, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi. Anche in questo caso, quindi, permangono le condizioni per la prosecuzione delle gestioni esistenti.
- I comuni di Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave e San Dona' di Piave hanno affidato la gestione del servizio alla società ASI, da loro partecipata ed a capitale interamente pubblico. Sia lo statuto della società che i contratti di servizio in essere, peraltro, contengono delle clausole che potrebbero vanificare il controllo analogo da parte degli Enti partecipanti, e quindi, ai fini della prosecuzione delle gestioni, dovrebbero essere modificati.
- I comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza e Teglio Veneto hanno affidato la gestione del servizio alla società ASVO, da loro partecipata ed a capitale interamente pubblico. Anche in questo caso, peraltro, lo statuto della società che i contratti di servizio in essere, peraltro, contengono delle clausole che potrebbero vanificare il controllo analogo da parte degli Enti partecipanti, e quindi, ai fini della prosecuzione delle gestioni, dovrebbero essere modificati.